

COMUNE DI MOTTA D'AFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N. 20/2021

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii. che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;
VISTO il comma 2 dell'art. 34 della L.R. n. 16/96 e l'articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che determinano il periodo di incendio boschivo, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 1974, n. 36;
VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
VISTO l'art. 34 della LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della legge 1 marzo 1975, n. 47, che istituiva, in seno al Corpo Forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi;
VISTA la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTA la LEGGE REGIONALE 14 aprile 2006, n. 14 che all'articolo 3 recepisce, nell'ambito del territorio regionale, le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353;
VISTO il D.lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 "Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi";
VISTO il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art. 16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
VISTO il vigente "Piano Regionale di Prevenzione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;
VISTO l'Art. 12 del "Regolamento Comunale delle aree a verde pubbliche e private", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/03/2021, che disciplina la manutenzione e la cura delle aree a verde private, nonché prescrive e sanziona chi non ottempera a tale manutenzione;
Costato che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di prevenzione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 01 giugno e il 15 ottobre di ogni anno;
Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs n. 267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Considerato che, ai sensi della Legge regionale 14 del 14 aprile 2006 e del Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le

aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

1) Divieti

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, con particolare riferimento al periodo 01 giugno – 15 ottobre è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- la combustione di residui vegetali agricoli e forestali
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Inoltre, a tutti i proprietari e/o conduttori di area agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte prospicienti vie pubbliche, così come nel "Regolamento comunale aree verdi", di strutture ricettive con annesso aree verdi pertinenziali a provvedere ad effettuare entro il 30 giugno 2021, i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, in particolar modo provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché ai tagli di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sul ciglio delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere pericolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo per tali le condizioni.

In deroga, n

el periodo 01 giugno – 30 giugno la bruciatura dei materiali:

- dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;
- dovrà avere inizio alle ore 06.00 e terminare non oltre le ore 09.00 con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);
- l'area utilizzata per la bruciatura delle stoppie dovrà essere preventivamente ripulita da foglie erbe secche ed altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 mt. ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;
- il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale fisicamente idoneo e fornito di attrezzature;
- nelle aree e nei periodi di rischio incendio, 1 giugno - 15 ottobre, per le violazioni di cui alle lettere "A" e "B", si applicano le sanzioni previste dall'art. 1 lett. G) del D.A. n°234/GAB del 30.09.2014.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle

bachine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modificazioni, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Al proprietario di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arboree e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescò e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal proprietario. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Al proprietario, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrici o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrici o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno di ogni anno;

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Al proprietario, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Al proprietario, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15 giugno di ogni anno di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate

Al proprietario, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura dei viali parafulco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno quindici metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre

il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

10) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

11) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

12) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 16/1996 e 14/2006.

Dispone

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, all'albo online e sul sito internet istituzionale del Comune, nonché mediante affissione di manifesti.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale;
- Alla Giunta Comunale;
- Alla prefettura di Messina;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- Comando Stazione Carabinieri di Motta d'Affermo;
- Al Corpo Forestale di Tusa;
- Al Dipartimento Regionale Provinciale di Protezione Civile;
- Ufficio Provinciale di Protezione Civile;
- All' Azienda Foreste Demaniali di Messina;
- A tutti i Sindaci dei Comuni limitrofi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Motta d'Affermo, 14 giugno 2021


IL SINDACO
(Dott. Sebastiano Adamo)